

L'entrata in vigore della direttiva 2006/42 ridisegna le regole per l'utilizzo dei mezzi meccanici

Macchinari con il marchio Ce

Estensione del bollino anche alle componenti di sicurezza

DI VALERIO STROPPA

Estensione dell'obbligo di marcatura Ce anche per le componenti di sicurezza. Determinazione delle sanzioni rimesse agli stati. Impossibilità di far circolare macchine non conformi, tranne che in fiere ed esposizioni. Presunzione ex lege di conformità alla direttiva laddove è presente il marchio Ce. Queste le più rilevanti novità operative anche in Italia dal 29 dicembre scorso in virtù dell'entrata in vigore della nuova direttiva macchine (direttiva 2006/42/CE), che ha rimpiazzato le vecchie disposizioni dettate dalla direttiva 98/37/CE (contestualmente abrogata). La direttiva definisce in maniera armonizzata per tutti gli stati dell'Unione europea i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine.

Tra le novità più rilevanti, che

interessano prevalentemente i produttori, si segnala l'allargamento dell'obbligo di apposizione della marcatura CE (vale a dire il «bollino» che in maniera standard garantisce la conformità della macchina ai requisiti della direttiva). Il marchio di conformità dovrà essere applicato non solo alla macchina in sé, ma anche ad accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie di sollevamento, per i quali finora non vigevano simili procedure di certificazione.

La sorveglianza del mercato è demandata ai singoli stati membri, che non potranno vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio delle macchine che rispettano la disciplina comunitaria. L'unica deroga prevista per le macchine non conformi è riferita a fiere, esposizioni e dimostrazioni dei prodotti: in questi casi, i paesi potranno consentire l'utilizzo di macchine non conformi, purché un cartello ben visibile indichi

chiaramente il mancato rispetto della direttiva di dette macchine (contemporaneamente al loro utilizzo, dovranno essere assicurate le adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone presenti all'evento).

La direttiva introduce inoltre il concetto di «quasi-macchine», vale a dire quegli «insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata». In sostanza, si tratta di quegli apparecchi destinati a essere incorporati o assemblati in altre macchine. Per le quasi-macchine, che non devono presentare la marcatura Ue, la nuova normativa europea prevede procedure e documentazioni ad hoc (in particolare, il fabbricante prima di immetterle sul mercato dovrà perfezionare la documentazione tecnica rilevante, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio). Tuttavia, resta il divieto di circolazione per le qua-

si-macchine che non rispettano le disposizioni della direttiva.

Per quanto riguarda l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle macchine, inoltre, il fabbricante o un suo mandatario dovrà rispettare un preciso iter di verifiche: in primis dovrà accertarsi che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva, dopodiché dovrà accertarsi della validità del fascicolo tecnico e fornire le istruzioni d'uso; espletate successivamente le procedure di valutazione, il produttore dovrà redigere la dichiarazione Ce di conformità e quindi apporre la marcatura Ce. Dopodiché, la macchina potrà essere venduta e circolare nel territorio dell'Unione. La presenza del marchio Ce, accompagnato dalla dichiarazione di conformità, garantisce in via presuntiva il rispetto delle norme comunitarie. Tuttavia, laddove uno stato membro constata che una macchina, pur in

possesso di tali requisiti, rischia di compromettere la salute o la sicurezza di persone, animali o beni, può adottare tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, oppure vietarne l'immissione in commercio (informando, allo stesso, la Commissione europea e gli altri paesi membri).

La direttiva è in vigore dal 29 dicembre 2009: fino al 29 giugno 2011, però, i paesi Ue possono consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto che sono conformi «solo» alle disposizioni nazionali, purché vigenti prima dell'adozione della direttiva 2006/42.